



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 259 del 14 ottobre 2021**

**OGGETTO: Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale – Indirizzi operativi.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- i processi pianificatori che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale devono essere accompagnati dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della Direttiva 2001/42/CE;
- ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 2019, ha introdotto una scheda di supporto per la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del Piano o del Programma, demandandone la puntuale definizione alla Giunta regionale;
- la succitata scheda di "*Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (V.F.S.A.)*" è stata definita nelle caratteristiche e nei contenuti dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 61 del 21 gennaio 2020;
- la Commissione Regionale per la VAS è la sola Autorità legittimata ad esprimersi sulla sostenibilità ambientale di Piani e Programmi o loro varianti e la sola Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Regione del Veneto;

**VISTE**

- la Direttiva CE 2001/42/CE del 27.06.01;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*" e in particolare l'art. 4, commi 4 *bis* e 4 *ter*, introdotti proprio dall'art. 2 della L.R. n. 29 del 25 luglio 2019;
- la Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 2019 ed in particolare l'art. 2;
- la Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21 "*Iniziativa a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 21 gennaio 2020;

**RITENUTO**

- di fornire alle Autorità procedenti o ai proponenti, anche a seguito dell'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della nuova procedura di "*Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale*", alcuni indirizzi operativi basati sull'osservazione dei contenuti delle istanze sino ad oggi esaminate, nonché sulla statistica dei relativi esiti istruttori;



- di proporre, sulla scorta dell'articolata esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS, che ha esaminato, alla data del 30/09/2021, complessivamente n. 379 istanze di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, alcune specifiche categorie / sottocategorie di esclusione dalla procedura VFSA, in quanto trattasi, appunto, di fattispecie per le quali non si ravvisano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
EVIDENZIANDO CHE**

- l'incompleta o imprecisa compilazione della "Scheda V.F.S.A." implica l'impossibilità di istruire e quindi valutare i contenuti nella stessa proposti e, conseguentemente, anche l'impossibilità di espressione con parere motivato entro i 45 giorni previsti dalla Legge, decorrenti dalla data di ultima acquisizione della documentazione completa agli atti dell'autorità competente;

**DEMANDA**

ai propri uffici di supporto, la restituzione all'autorità procedente o al proponente dell'istanza presentata, qualora sia riscontata l'impossibilità di valutare i contenuti della "Scheda V.F.S.A." a causa dell'incompleta, incongruente o imprecisa compilazione della stessa, nonché nel caso di manomissioni o alterazione dei contenuti definiti nella medesima Scheda

**E**

**INDIVIDUA LE SEGUENTI CATEGORIE DI ESCLUSIONE:**

- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'adeguamento a norme e/o piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di adeguamento normativo al Regolamento Edilizio Comunale (REC) ai sensi dell'art. 48-ter della LR 11/2004, le varianti finalizzate all'istituzione del Registro per la gestione dei Crediti Edilizi (RECRED), ai sensi dell'art. 17, lett. e), della LR 11/2004, le varianti di adeguamento alla LR 14/2017, le varianti di recepimento al disciplinare UNESCO per le Colline del Prosecco, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR 21/2019.  
Resta inteso che eventuali proposte di variante normative, che comportino modifiche significative al PAT/PATI o al PI, sono sottoposte a procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi della L.R. 29/2019, salva e impregiudicata la possibilità della commissione di disporre, come esito della stessa, la Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, ivi comprese le varianti adottate ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;



- Varianti al PAT/PATI o al PI previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";
- Varianti al PAT/PATI o al PI riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti.

Resta inteso che a tutte le ipotesi di trasformazione continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 357/1997 e della DGR n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso)  
Dott. Luigi Vasta

Il componente della  
Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Ambiente  
e Transizione Ecologica)  
Dott. Paolo Giandon

Il componente della  
Commissione Regionale VAS  
(Direttore della  
Direzione Pianificazione Territoriale)  
Arch. Salvia Sist

*Il presente parere si compone di 3 pagine*